

TI_GERICHTE 15.1997.00018 vom 17. Februar 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-02-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.00018

FR: TI_GERICHTE 15.1997.00018 du 17 février 1997

IT: TI_GERICHTE 15.1997.00018 del 17 febbraio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 7

cpv. 1 LPR - ha trasmesso all'UE di Lugano il ricorso 24 gennaio 1997, al quale ha concesso d'ufficio, con decreto presidenziale 7 febbraio 1997, effetto sospensivo; - che nel frattempo, in data 29 gennaio 1997, l'UE di Lugano, al quale non era ancora pervenuto il ricorso 24 gennaio 1997, ha dichiarato irricevibile l'atto 16 gennaio 1997 della _____ per mancato pagamento dell'anticipo spese e mancata produzione delle copie richieste; - che per l'art. 99 cpv. 2 ORF "se non è già inserita nel bando a stregua dell'articolo 29, la stima sarà comunicata al creditore che ha domandato la realizzazione, al debitore ed al terzo proprietario coll'avvertenza che entro il termine di ricorso essi potranno domandare all'autorità di vigilanza una nuova stima per mezzo di periti a mente dell'articolo 9 capoverso 2"; - che l'art. 9 cpv. 2 primo periodo ORF stabilisce che "ogni parte interessata può (...) chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti" e ciò "previo deposito delle spese occorrenti"; - che l'ordine di nuova stima costituisce un mero atto amministrativo che ogni avente diritto può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l'allegazione del dissenso sul quantum (DTF 110 III 71 s., cons. 3; H. Fritzsche/H.U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 31 n.46; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 173; K. Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. ed., Berna 1993, § 22 n. 38); - che nella procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare la stima svolge in linea di principio un ruolo solo secondario (K. Amonn Die Rechtsprechung des Bundesgerichts in Jahre 1975 in: ZBJV 1976, p. 506), limitato ad un semplice orientamento quantitativo destinato ad eventuali interessati all'incanto (DTF 70 III 17 cons. 3): se la stima secondo le regole dell'arte può essere allestita solo con una spesa eccessiva, sarà sufficiente una stima anche sommaria (DTF 101 III 34 cons. 1; cfr. anche DTF 110 III 65 ss.); - che a prescindere da queste premesse, se un interessato richiede una nuova stima, ope legis ex combinati art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 ORF si dovrà esperire una nuova perizia ad opera di altro perito; - che per il tenore univoco dell'art. 9 cpv. 2 primo periodo ORF chi chiede una nuova perizia deve anticiparne le spese, indipendentemente dalla fondatezza o meno della propria richiesta, atteso che il carico definitivo delle spese avverrà in altro stadio procedurale; - che con decisione 17 gennaio 1997 l'UE di Lugano, dando seguito alla richiesta 16 gennaio 1997 della _____, ha correttamente chiesto alla stessa l'anticipazione delle spese, stabilite in fr. 5'000.--, per l'allestimento della nuova perizia, importo questo non contestato in quanto tale dall'escussa; - che pertanto il ricorso 24 gennaio 1997 della _____ va respinto; - che per l'effetto sospensivo concesso al

presente gravame il termine di cinque giorni assegnato con l'atto qui impugnato (decisione dell'UE del 17 gennaio 1997) per il versamento dell'anticipo è ripristinato nella sua interezza a far tempo dalla notificazione della presente decisione; - che in difetto di siffatta tempestiva anticipazione non si procederà all'allestimento di una nuova perizia e il valore dei fondi messi all'incanto sarà definitivamente determinato in fr. 1'090'000.00 per la part. n. _____ RFD Lugano foglio PPP _____ (stima ufficiale: fr. 1'265'600.00), in fr. 1'073'500.00 per la part. n. _____ RFD Lugano foglio PPP _____ (stima ufficiale: fr. 1'253'710.00) rispettivamente in fr. 1'073'500.00 per la part. n. _____ RFD Lugano foglio PPP _____ (stima ufficiale: fr. 1'265'600.00), conformemente a quanto indicato nell'avviso d'incanto 3 gennaio 1997; - che la decisione di stralcio 29 gennaio 1997 dell'UE di Lugano va annullata in quanto superata dalla presente decisione; - che per questa decisione non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale; Per questi motivi, richiamati gli art.

E. 9

cpv.1 e 2 ORF, pronuncia: 1. Il ricorso 24 gennaio 1997 di _____ è respinto. 2. Alla _____ è assegnato un nuovo termine di cinque giorni a decorrere dalla notificazione della presente decisione per versare l'importo di fr. 5'000.-- all'UE di Lugano quale anticipazione delle spese per la nuova perizia. 2.1. L'UE di Lugano ordinerà una nuova perizia sul valore venale presumibile (corrispondente al valore commerciale) dei fondi di cui alle part. n. _____ RFD Lugano foglio PPP _____ e part. n. _____ RFD Lugano, fogli PPP _____ e _____ soltanto dopo che la _____ avrà versato la chiesta anticipazione di fr. 5'000.-- entro il termine assegnato. . 2.2. In difetto di anticipazione delle spese peritali occorrenti, il valore venale presumibile dei fondi di cui alle part. n. _____ RFD Lugano foglio PPP _____ e part. n. _____ RFD Lugano, fogli PPP _____ e _____ sarà definitivamente determinato in fr. 1'090'000.00 per la part. n. _____ RFD Lugano foglio PPP _____ (stima ufficiale: fr. 1'265'600.00), in fr. 1'073'500.00 per la part. n. _____ RFD Lugano foglio PPP _____ (stima ufficiale: fr. 1'253'710.00) rispettivamente in fr. 1'073'500.00 per la part. n. _____ RFD Lugano foglio PPP _____ (stima ufficiale: fr. 1'265'600.00), conformemente a quanto indicato nell'avviso d'incanto 3 gennaio 1997. 3. E' annullata la decisione 29 gennaio 1997 dell'UE di Lugano. 4. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità per la presente decisione. 5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF. 6. Intimazione a: _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.